

Privilegium Othonis (962)

Nel nome del Signore Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io, Ottone, per grazia di Dio imperatore Augusto, e con noi nostro figlio Ottone, re glorioso, **garantiamo e confermiamo con questo patto** a te, beato Pietro, principe degli apostoli e clavigero del regno dei cieli, e per te al tuo vicario il signore Giovanni XII, pontefice supremo e papa universale, tutto ciò che a partire dai vostri predecessori avete avuto in vostro potere e di cui avete disposto fino ad oggi, vale a dire: La città di Roma con il suo ducato e la zona adiacente alla città, tutti i suoi villaggi e i suoi territori montani e costieri, il suo litorale e i suoi porti [...] Come abbiamo detto altrove, **confermiamo con questo patto che tutti i luoghi citati vi apparterranno**, e che il vostro potere non sarà sminuito né da noi né dai nostri successori; noi ci interdiciamo ogni lite o intrigo che possa sottrarvi alcunché: né cercheremo noi di farlo né consentiremo che altri cerchino; al contrario **promettiamo solennemente di essere, per quanto è in nostro potere, i difensori di tutto ciò che appartiene alla chiesa del Santo Pietro** e dei papi che occupano il suo sacratissimo seggio, affinché possano usare, godere e disporre indisturbati di ciò che si trova sotto il loro dominio [...] Salva in ogni cosa l'autorità nostra e del nostro figlio e dei nostri successori, secondo quanto è contenuto nel patto, nella costituzione e conferma di promessa di papa Eugenio e de' suoi successori, e cioè che il clero tutto e la nobiltà dell'**universo popolo romano**, per provvedere alle sue molteplici necessità ed all'intento di ridurre i rigori irragionevoli de' pontefici ne' riguardi del popolo loro soggetto, si obblighi con giuramento a che **la elezione futura de' pontefici, si faccia secondo i canoni e con rettitudine**; per quanto ognuno possa intendere, e che nessuno acconsenta alla consacrazione del pontefice prima che egli faccia, **alla presenza di nostri inviati o del nostro figlio** ovvero di tutti quanti, a soddisfazione e per la conservazione futura di ogni cosa, una promessa tale e quale risulta abbia fatto spontaneamente Leone signore e venerando padre spirituale nostro [...] Firma del Signor Ottone serenissimo imperatore e dei suoi vescovi, abbatì e conti. Nell'anno dell'incarnazione del Signore 962, indizione quinta, giorno 13° del mese di febbraio, 27° anno di regno dell'invitto imperatore Ottone.

Si tratta di un "patto" unilaterale

Ottone "riconosce" i diritti acquisiti ovvero concede al papa quello che già possiede

La protezione è uno dei termini dello scambio feudale. La natura di questo scambio è condizionata dai rapporti di forza. In un'epoca in cui il papato è in crisi, l'imperatore riesce a far prevalere il proprio diritto di far eleggere il papa che dovrà consacrarlo. Lo schema dei rapporti formalmente è confermato, anzi è rafforzato (con le conseguenze che si vedranno qualche decennio dopo)

Il consenso del popolo è decisivo per l'elezione del papa. Per mantenere il consenso del popolo a lungo l'imperatore dovrebbe risiedere a Roma.

I riferimenti al privilegio nell'elezione del papa sono allusivi. La materia viene regolata successivamente da altri documenti, qui viene enunciato il principio.